

25 maggio 2020

NOTA INFORMATIVA N°11

DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

DIFFUSIONE EPIDEMIA DA NUOVO CORONAVIRUS (COVID-19): RESPONSABILITÀ DEL DATORE DI LAVORO - LINEE GUIDA INAIL.

Le recenti linee guida dell'Inail hanno consentito di chiarire due aspetti rilevanti nella gestione delle responsabilità del datore di lavoro e della persona giuridica in tema di contrasto al contagio da COVID-19 e di tutela della salute dei lavoratori.

Le questioni oggetto del presente aggiornamento riguardano:

1. Il riconoscimento come infortunio sul lavoro, da parte dell'Inail, del contagio accertato in ambiente lavorativo ed il coinvolgimento del Datore di Lavoro, a titolo di responsabilità penale.
2. La tutela dei lavoratori "fragili".
3. Le funzioni del Comitato previsto dal primo comma dell'art. 13 dell'Allegato 6 al DPCM 26 aprile 2020.

≈ Riconoscimento infortunio su lavoro ≈

Quanto al **primo aspetto**, con Circolare n. 20 del 20 maggio 2020, l'Inail ha chiarito:

1. Che la tutela Inail riguarda tutti i lavoratori assicurati con l'Istituto che abbiano contratto il contagio in occasione di lavoro;
2. La mancata dimostrazione dell'episodio specifico di penetrazione nell'organismo del fattore patogeno non può in sé comportare l'esclusione della tutela (vale a dire il riconoscimento ufficiale che si è trattato di infortunio sul lavoro) in quanto detto riconoscimento interviene se il contagio è collegabile all'attività lavorativa secondo criteri di ragionevolezza, probabilità, verosimiglianza.

In altri termini non deve esserci un collegamento certo, ma sono sufficienti *"indizi gravi, precisi e concordanti sui quali deve fondarsi la presunzione semplice di origine professionale, ferma restando la possibilità di prova contraria a carico dell'Istituto."*

3. L'Inail condurrà quindi l'accertamento analizzando:
 - le modalità di svolgimento dell'attività lavorativa;
 - i tempi di comparsa delle infezioni;
 - tutti gli elementi acquisiti d'ufficio, quelli forniti dal lavoratore nonché quelli prodotti dal datore di lavoro, in sede di invio della denuncia d'infortunio.
4. Il riconoscimento dell'origine professionale del contagio (con relativi indennizzi da parte dell'Inail) **non significa** automaticamente responsabilità del Datore di lavoro, la cui responsabilità penale e civile deve essere rigorosamente accertata con criteri diversi.
5. In altre parole, il riconoscimento delle prestazioni Inail al lavoratore non può essere usato per sostenere l'accusa in sede penale *"considerata la vigenza del principio di presunzione di innocenza nonché dell'onere della prova a carico del Pubblico Ministero"*. Per potere attribuire al datore di lavoro la responsabilità penale o civile dell'infortunio e delle eventuali drammatiche conseguenze (ospedalizzazione, lesioni permanenti, morte) è sempre necessario l'accertamento della colpa di quest'ultimo nella determinazione dell'evento.

6. Responsabilità che è ipotizzabile solo **“in caso di violazione della legge o di obblighi derivanti dalle conoscenze sperimentali o tecniche, che nel caso dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 si possono rinvenire nei protocolli e nelle linee guida governativi e regionali di cui all'articolo 1, comma 14 del decreto legge 16 maggio 2020, n.33.”** e ciò tenendo conto del fatto che rispetto al contagio da Sars-Cov-2 non è possibile pretendere negli ambienti di lavoro il *rischio zero*.

Ciò premesso, la raccomandazione dell'Organismo di Vigilanza è di attuare scrupolosamente le norme ed i protocolli nella consapevolezza che ciò porterà ad escludere responsabilità penali e civili in caso di infortunio sul lavoro da COVID-19 riconosciuto dall'Inail.

≈ **Tutela INAIL ai sensi dell'art. 42, co. 2, D.L. 17/03/2020 n. 18** ≈

In ordine agli oneri per gli eventi infortunistici del contagio, è opportuno sottolineare che la citata circolare, nel richiamare l'art. 42, co. 2, del D.L. 17/03/2020 n. 18, precisa che detti oneri *“non incidono sull'oscillazione del tasso medio per andamento infortunistico, ma sono posti carico della gestione assicurativa nel suo complesso, a tariffa immutata, e quindi non comportano maggiori oneri per le imprese.”*

Vale a dire che è prevista l'esclusione totale di *“qualsiasi incidenza degli infortuni da COVID-19 in occasione di lavoro sulla misura del premio pagato dal singolo datore di lavoro, ciò in quanto tali eventi sono stati a priori ritenuti frutto di fattori di rischio non direttamente e pienamente controllabili dal datore di lavoro al pari degli infortuni in itinere.”* Quest'ultima fattispecie per la quale l'INAIL *“riconosce la tutela assicurativa al lavoratore infortunato nel tragitto casa-lavoro e viceversa, ma al datore di lavoro non viene imputata alcuna conseguenza per l'evento infortunistico.”*

≈ **Tutela dei lavoratori “fragili”** ≈

Quanto alla **tutela dei lavoratori fragili**, si richiama il *“Documento tecnico INAIL Aprile 2020 sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione”* ed in particolare il paragrafo (pag. 15):

«Sorveglianza sanitaria e tutela dei lavoratori fragili

In considerazione del ruolo cardine del medico competente nella tutela della salute e sicurezza dei lavoratori, in particolare attraverso la collaborazione alla valutazione dei rischi ed alla effettuazione della sorveglianza sanitaria, non si può prescindere dal coinvolgimento dello stesso in un contesto del genere, al di là dell'ordinarietà.

[...] Pertanto, il medico competente va a rivestire un ruolo centrale soprattutto per l'identificazione dei soggetti suscettibili e per il reinserimento lavorativo di soggetti con pregressa infezione da SARS-CoV-2.

I dati epidemiologici mostrano chiaramente una maggiore fragilità nelle fasce di età più elevate della popolazione nonché in presenza di alcune tipologie di malattie cronico-degenerative (ad es.: patologie cardiovascolari, respiratorie e dismetaboliche) che in caso di comorbilità con l'infezione possono influenzare negativamente la severità e l'esito della patologia.

*In tale ottica potrebbe essere introdotta la “sorveglianza sanitaria eccezionale” che verrebbe effettuata sui lavoratori con età >55 anni o su lavoratori al di sotto di tale età ma che ritengano di rientrare, per condizioni patologiche, in questa **condizione anche attraverso una visita a richiesta**. In assenza di copertura immunitaria adeguata (utilizzando test sierologici di accertata validità), si dovrà valutare con attenzione la possibilità di esprimere **un giudizio di “inidoneità temporanea”** o limitazioni dell'idoneità per un periodo adeguato, con attenta rivalutazione alla scadenza dello stesso.*

Per il reintegro progressivo di lavoratori dopo l'infezione da SARS-CoV-2, il medico competente, previa presentazione di certificazione di avvenuta negativizzazione del tampone secondo le modalità previste e rilasciata dal dipartimento di prevenzione territoriale di

competenza, effettua la “visita medica precedente alla ripresa del lavoro, a seguito di assenza per motivi di salute di durata superiore ai sessanta giorni continuativi, al fine di verificare l’idoneità alla mansione” (D. Lgs 81/08 e s.m.i, art. 41 c. 2 lett. e-ter), anche per valutare profili specifici di rischio e comunque indipendentemente dalla durata dell’assenza per malattia, in deroga alla norma.

In merito a tale tipologia di soggetti, la letteratura scientifica evidenzia che le persone che si sono ammalate e che hanno manifestato una polmonite o una infezione respiratoria acuta grave, potrebbero presentare una ridotta capacità polmonare a seguito della malattia (anche fino al 20-30% della funzione polmonare) con possibile necessità di sottoporsi a cicli di fisioterapia respiratoria. Situazione ancora più complessa è quella dei soggetti che sono stati ricoverati in terapia intensiva, in quanto possono continuare ad accusare disturbi rilevanti descritti in letteratura, la cui presenza necessita di particolare attenzione ai fini dell’emissione del giudizio di idoneità.

Vanno sviluppati in questa fase percorsi ad hoc di aggiornamento professionale e raccomandazioni operative per i medici competenti a cura di società scientifiche del settore di riferimento e delle Istituzioni sul tema specifico.»

Ciò premesso, con riferimento ai lavoratori “suscettibili” o “fragili” che non abbiano contratto il virus ma che debbono essere comunque adeguatamente tutelati, l’Organismo di Vigilanza **raccomanda** di:

1. informare i lavoratori sulle patologie che, in caso di contagio, possono comportare un aggravamento della condizione di salute del soggetto;
2. l’informazione può essere assicurata consegnando una scheda analitica delle patologie a rischio validata dal Medico Competente;
3. sollecitare i lavoratori cui dette patologie sono state diagnosticate a richiedere, eventualmente sentito il medico di famiglia, la visita del Medico Competente;
4. informare il Medico della presente procedura e lasciare a quest’ultimo le più pertinenti valutazioni in ordine alla idoneità del lavoratore a riprendere l’attività lavorativa.

≈ Funzioni del Comitato ≈

Quanto, per ultimo, alle **funzioni del Comitato** previsto dal primo comma dell’art. 13 dell’Allegato 6 al DPCM 26 aprile 2020 (“E’ costituito in azienda un Comitato per l’applicazione e la verifica del protocollo di regolamentazione con partecipazione delle rappresentanze sindacali”), si precisa che la disposizione va interpretata nel senso che detto Comitato, se costituito:

- ha la funzione di consentire ai lavoratori, tramite il loro rappresentante per la sicurezza, di verificare che vengano attuate le norme ed i protocolli via via aggiornati posti a contrasto della diffusione del COVID-19, adottando, documentando e assicurando la tracciabilità delle più opportune modalità di coordinamento e di comunicazione;
- non ha la funzione di svolgere controlli sulla corretta attuazione nel quotidiano delle misure adottate, restando i compiti di controllo nella sfera di obblighi del Datore di lavoro, che li eserciterà in proprio e/o tramite i dirigenti per la sicurezza ed i preposti.

Allegati:

- a) Circolare INAIL n. 20 del 20 maggio 2020;
- b) Documento Tecnico INAIL Aprile 2020.

L’Organismo di Vigilanza